

Regolamento delle Commissioni consultive “allegato A”

1 – Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni Consultive permanenti (di seguito “Commissioni”) sono istituiti dal Consiglio con il fine di fornire pareri ed elementi di valutazione su qualsiasi materia che interessi l’esercizio della professione e di effettuare studi ed indagini in specifici settori e materie oggetto dell’attività del dottore commercialista e dell’esperto contabile.
2. Le Commissioni non possono avere alcuna rilevanza esterna; peraltro il Consiglio potrà deliberare la stampa e la divulgazione di elaborati e scritti ove saranno indicati, quali estensori, i componenti la Commissione.
3. Le Commissioni Consultive Permanenti avranno altresì il compito di proporre al Consiglio gli eventi formativi relativi alle materie di competenza.
4. Tutte le spese per il funzionamento e le prestazioni per le Commissioni sono a carico dell’Ordine purché preventivamente autorizzate.

2 – Numero e competenza

Il numero delle Commissioni e le materie di competenza sono determinate dal Consiglio in base alle esigenze, in coerenza al programma triennale di attività.

3 – Durata

1. Le Commissioni durano in carica sino all’esaurimento del compito affidato e comunque, sino a quando il Consiglio dell’Ordine successivo a quello che li ha nominati, non avrà provveduto alle nuove nomine.
2. Le Commissioni non possono essere sciolte prima che abbiano esaurito il proprio programma.

4 – Composizione delle Commissioni consultive

1. I componenti delle Commissioni, delle quali possono far parte anche esperti non iscritti all’Albo, sono nominati dal Consiglio.
2. Lo stesso Consiglio nomina un Consigliere, o più Consiglieri, all’uopo delegati e, tra i componenti delle Commissioni, designa il Presidente. Nella designazione del Presidente, il Consiglio tiene conto dell’anzianità di appartenenza alla Commissione e di iscrizione all’Albo, delle competenze professionali specifiche e dell’attività svolta nell’interesse della categoria.
3. Il Segretario viene nominato dai componenti, così come un’eventuale Vice-Presidente.
4. Ai lavori delle Commissioni possono presenziare, senza diritto di voto, i Consiglieri, ancorché non delegati.

5 – Compiti del Consigliere Delegato

1. Il Consigliere Delegato risponde al Consiglio delle attività della Commissione che gli è assegnata.
2. A tal fine al Consigliere Delegato è conferito ogni più ampio potere per il conseguimento degli obiettivi per i quali la Commissione è stata costituita.
3. In particolare il Consigliere Delegato:
 - a. opera in base alle direttive e nel quadro delle linee programmatiche e delle attività determinate dal Consiglio stesso;

- b. propone, sentito il parere della Commissione, il calendario degli eventi formativi per le materie di propria competenza per l'anno successivo, ovvero propone all'occorrenza l'organizzazione di eventi straordinari;
 - c. indirizza i lavori della Commissione in collaborazione con il Presidente della Commissione;
 - d. applica e promuove provvedimenti intesi ad agevolare, migliorare o integrare i lavori della Commissione;
 - e. nomina i nuclei di lavoro proposti dal Presidente della Commissione;
 - f. convoca la Commissione tramite la Segreteria, sentito il Presidente della Commissione;
 - g. presenza ai lavori e riferisce al Consiglio circa le attività svolte, la partecipazione dei componenti ed i provvedimenti adottati o da adottare;
 - h. propone al Consiglio le deliberazioni che si rendessero necessarie circa la composizione e l'attività delle Commissioni, con particolare riguardo ai provvedimenti che, comportando spese, rientrano nella competenza del Consiglio;
 - i. illustra l'elaborato ed il parere finale della Commissione al Consiglio, il quale dopo averlo approvato, può autorizzarne la divulgazione.
4. Qualora il Consiglio abbia nominato più di un Consigliere Delegato per una Commissione, il Consiglio stesso designerà il "Consigliere Delegato Rappresentante" con compiti di coordinamento e di rappresentanza dei Consiglieri Delegati.

6 – Compiti del Presidente della Commissione

1. Il Presidente è responsabile dei lavori della Commissione e pertanto:
 - a. formula, di concerto con il Consigliere, un piano generale dei lavori che deve tenere conto delle priorità e delle urgenze stabilite dalle direttive del Consiglio;
 - b. nomina i relatori per la trattazione degli specifici argomenti e, qualora il caso lo richieda, propone al Consigliere delegato la formazione di sottocommissioni o gruppi di lavoro, indicandone la composizione ed il responsabile ed inoltre, di concerto con il Consigliere delegato formula il calendario delle riunioni;
 - c. presiede le riunioni, dirige la discussione e pone ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità;
 - d. sottoscrive, unitamente al Segretario della Commissione, il verbale sintetico delle riunioni ed ogni altro documento, parere, o elaborato;
 - e. propone al Consigliere Delegato l'acquisizione di pareri di esperti o l'effettuazione di particolari studi e ricerche;
 - f. cura la redazione dell'elaborato finale dei lavori della Commissione anche delegando sotto la sua responsabilità altri componenti della Commissione.

7 – Compiti del Segretario della Commissione

Sono compiti del Segretario:

1. la redazione e la sottoscrizione di un verbale sintetico delle riunioni che, firmato dal Presidente, deve essere consegnato al Consigliere Delegato;
2. la raccolta delle firme sui fogli di presenza che, a sua cura, debbono essere consegnati al termine delle riunioni in Segreteria;
3. l'assolvimento dei compiti a lui assegnati dal Presidente della Commissione;
4. in caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati saranno assolti dal componente della Commissione più giovane per iscrizione all'Albo.

8 – Criteri per la selezioni dei candidati

I membri delle Commissioni debbono essere scelti sulla base di inderogabili criteri di competenza, di professionalità, di spirito di servizio e dirittura morale.

9 – Individuazione dei candidati

I candidati alla nomina di membri delle Commissioni sono individuati a richiesta dell'iscritto su impulso del Consiglio che comunicherà le Commissioni che intende istituire.

10 – Designazione

1. La segnalazione è sottoposta all'esame del Consiglio, il quale, sentito il parere del Consigliere Delegato alla Commissione, procede all'eventuale nomina.
2. Qualora, per difetto di segnalazioni, per dimissioni, decadenze o cessazioni di membri di Commissioni o per necessità di far partecipare esperti non iscritti, occorresse procedere ad ulteriori designazioni per completare la Commissione, la segnalazione sarà effettuata dal Presidente dell'Ordine, sentito il Consigliere Delegato alla Commissione.
3. Le nomine dei membri delle Commissioni vengono comunicate agli interessati dal Presidente dell'Ordine.
4. Ciascun iscritto sarà designato di norma a far parte di una sola Commissione.
5. Fanno parte di diritto della Commissione Cassa di Previdenza e Assistenza i delegati dell'Ordine di Pordenone alle Casse Nazionali di Previdenza ed Assistenza.
6. La decadenza dei membri delle Commissioni è automatica ed è constatata a seguito di tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni fissate nel calendario annuale.

Pordenone, 09 gennaio 2008